

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-192 del 16/01/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CEPI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di impianti di stoccaggio per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15 (Foglio 188, particelle 586, 687)
Proposta	n. PDET-AMB-2020-193 del 16/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sedici GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CEPI S.P.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di impianti di stoccaggio per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15 (Foglio 188, particelle 586, 687)

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 26/06/2019, acquisita al Prot. Com.le 57620 e da Arpae al PG/2019/101438 del 27/06/2019, da CEPI S.P.A. nella persona di Di Dio Francesca, in qualità di delegata dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di produzione di impianti di stoccaggio per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 67007 del 25/07/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/117802 del 26/07/2019, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Dato atto che in data 12/08/2019 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 71647 e da Arpae al PG/2019/126604;

Visto che in data 11/09/2019, 12/11/2019, 15/11/2019, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria, acquisita ai Prot. Com.li 78647-100460-100085-101834 e da Arpae ai PG/2019/139967-173808-173631-176147;

Considerato che in data 19/11/2019, 20/11/2019, 22/11/2019, la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa volontaria acquisita da Arpae ai PG/2019/178373-179103-180201, con la quale fra l'altro ha dichiarato quanto segue:

"In riferimento all'istanza di AUA richiamata in oggetto, si comunica che l'azienda ha erroneamente indicato l'indirizzo di via Ansaldo n. 15 per tutti gli edifici che compongono il sito, ma l'edificio di cui al mappale 709, foglio 188 è ubicato in via Costiera n. 27/C. Relativamente all'edificio di via Costiera n. 27/C l'azienda intende rinunciare da subito alla realizzazione degli impianti, in quanto l'edificio è in vendita alla ditta Ferretti S.p.A. che ne avrà piena disposizione a partire dal 2 dicembre 2019. Quindi l'istanza di AUA inviata dalla ditta Cepi S.p.A. ricomprenderà solo gli impianti ubicati in via Ansaldo n. 15, in particolare il mappale 586 e 687 del foglio 188";

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 27/11/2019, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Nulla osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/95: Atto Prot. Com.le 114727 del 20/12/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/196067, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì.

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CEPI S.P.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CEPI S.P.A.** (C.F./P.IVA 01746760402) con sede legale in Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15, **stabilimento di produzione di impianti di stoccaggio per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 15 Foglio 188 particelle n. 586 e 687;**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
 - **Nulla osta acustico art. 8 co.6 L. 447/95.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì con nota P.G.N. 60948 del 05/07/2019 acquisita al protocollo PG/2019/105943, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con la nota PG/2019/128840 del 19/08/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2019/129479 del 20/08/19 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 78647 del 09/10/19, acquisita al protocollo PG/2019/139967 del 10/10/19, il Comune di Forlì – Unità Pianificazione Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“..ATTESO che l'area catastalmente distinta al Fg 188 part. 586, 687, 184, 185 è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;

SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 188 part. 586, 687, 184, 185 per l'attività svolta dalla richiedente”.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, verificato dagli allegati C.2 “Mappa topografica” e C.3 “Planimetria generale emissioni in atmosfera” della domanda di AUA sopraindicata che risulta compresa nello stabilimento in oggetto anche la particella catastale n. 709, oltre a quelle indicate dalla Ditta al punto 4.2 “Inquadramento territoriale” della citata domanda e riportate dal Comune di Forlì nelle proprie valutazioni di cui alla nota del 09/10/19, ha richiesto con nota PG/2019/162567 del 22/10/19 al Comune di Forlì di integrare le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia della nuova attività con gli strumenti urbanistici vigenti, anche per la parte di stabilimento relativo alla particella catastale n. 709.

Con nota P.G.N. 99121 del 07/11/19, acquisita al protocollo PG/2019/171668 del 07/11/19, il Comune di Forlì – Unità Pianificazione Urbanistica ha trasmesso una nota integrativa alle proprie valutazioni del 09/10/19 P.G.N. 78647 relative alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

“Vista la richiesta di integrazioni di ARPAE presentata con nota in atti con PG 99090/2019;

Dato atto che il precedente parere di conformità urbanistica rilasciato con atto PG 09/09/19 fa riferimento all'area catastalmente distinta al Foglio 188 particelle 586, 687, 184, 185 (come indicato nel modulo di domanda dalla proprietà);

Verificato che dagli allegati C.2 "Mappa topografica" e C.3 "Planimetria generale emissioni in atmosfera" della domanda di AUA presentata dalla Ditta risulta compresa nello stabilimento in oggetto anche la particella catastale n. 709;

ATTESO che l'area catastalmente distinta al Fg 188, con le partt. 586, 687, 184, 185 nonché con la ulteriore part. 709 è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento – art. 60 delle norme di RUE; si integra il parere di conformità urbanistica in precedenza rilasciato ATTESTANDO la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 188 part. 586, 687, 184, 185 e 709 per l'attività svolta dalla richiedente".

Con nota PG/2019/173524 del 12/11/19 Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONE E1 - SALDATURA MANUALE - Al punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni provenienti dall'attività di saldatura manuale. Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, al punto 4.13.20 "Saldatura" dove si fissano i valori limite per Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e non al punto 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 1769/2010 e smi. Controllando l'apposita tabella per materie prime e ausiliarie presentata dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono superiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nichel e Cromo VI ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i) e alla soglia di rilevanza del Cromo III, Rame, Manganese (Tabella B della parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i). In conclusione si fissano i limiti più restrittivi e le prescrizioni sotto riportate:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Nichel + Cromo (VI) + Cobalto	1 mg/Nmc
Cromo (III) + Rame + Manganese	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta deve:

- provvedere alla messa a regime dell'emissione E1;
- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo del monitoraggio annuale.

EMISSIONE E2 SALDATURA MANUALE, TAGLIO AL PLASMA, SABBIAATRICE - Al punto di emissione E2 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di saldatura manuale, taglio al plasma e sabbiaatrice. Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei Criteri CRIAER al punto 4.13.20 "Saldatura" dove si fissano i valori limite per Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). L'attività non rientra invece al punto 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della D.G.R. 1769/2010 e smi. L'attività di taglio plasma è compresa nei Criteri CRIAER al punto 4.13.16 "Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser". Le sostanze inquinanti emesse dal pantografo sono polveri (valore limite 10 mg/Nmc), ossidi di azoto espressi come NO₂ (valore limite 20 mg/Nmc) e monossido di carbonio (valore limite 5 mg/Nmc) Tale attività è compresa anche all'allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg" della D.G.R. 2236/09 e s.m.i, dove si fissa il valore limite per le polveri pari a 10 mg/Nmc. L'attività di sabbiaatura è compresa nei Criteri CRIAER al punto 4.13.11 "Distaffatura, sabbiaatura, granigliatura, pallinatura, recupero terre", dove si fissano i limiti delle sostanze emesse, materiale particellare pari a 20 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra nel punto 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg" della DGR 1769/2010 e smi, dove si fissano i valori limite per le

polveri totali pari a 10 mg/Nmc. Controllando l'apposita tabella per materie prime e ausiliarie presentate dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono superiori alla soglia di rilevanza del Cromo VI + Nichel, sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i) e alla soglia di rilevanza del Cromo III, Rame, Manganese (Tabella B della parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i) In conclusione (*in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi e all'art. 270 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e smi*), si fissano i limiti più restrittivi e le prescrizioni sotto riportate:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Nichel + Cromo (VI) + Cobalto	1 mg/Nmc
Cromo (III) + Rame + Manganese	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta deve:

- provvedere alla messa a regime dell'emissione E2;
- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo del monitoraggio annuale.

EMISSIONE E3 SALDATURA MANUALE - Al punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di saldatura manuale. Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER al punto 4.13.20 "Saldatura", dove si fissano i valori limite per Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). L'attività non rientra invece al punto 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 1769/2010 e smi. Controllando l'apposita tabella per materie prime e ausiliarie presentate dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in emissione sono superiori alla soglia di rilevanza delle sostanze Nickel e Cromo VI ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i) e alla soglia di rilevanza del Cromo III, Rame, Manganese (Tabella B della parte II dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i) In conclusione si fissano i limiti più restrittivi e le prescrizioni sotto riportate:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Nichel + Cromo (VI) + Cobalto	1 mg/Nmc
Cromo (III) + Rame + Manganese	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta deve:

- provvedere alla messa a regime dell'emissione E3;
- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo del monitoraggio annuale.

EMISSIONE E4 SALDATURA MANUALE, SALDATURA AUTOMATICA, TAGLIO AL PLASMA - Al punto di emissione E4 sono convogliate le emissioni provenienti dalle attività di saldatura manuale e automatica, taglio al plasma. Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER al punto 4.13.20 "Saldatura", dove si fissano i valori limite per Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e non al punto 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 1769/2010 e smi. L'attività di taglio plasma è compresa nei Criteri CRIAER al punto 4.13.16 "Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser". Le sostanze inquinanti emesse dal pantografo sono polveri (valore limite 10 mg/Nmc), ossidi di azoto espressi come NO₂ (valore limite 20 mg/Nmc) e monossido di carbonio (valore limite 5 mg/Nmc). Tale attività è compresa anche nell'allegato 4.31 "Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg" della DGR 2236/09 e s.m.i., dove si fissa il valore limite per le polveri pari a 10 mg/Nmc. Controllando l'apposita tabella per materie prime e ausiliarie presentate dalla ditta si è verificato che i flussi di massa in

emissione sono superiori alla soglia di rilevanza del Cromo VI + Nichel, sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche (Tabella A1 della parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i) e alla soglia di rilevanza del Cromo III, Rame, Manganese (Tabella B della parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i). In conclusione (*in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi e all'art. 270 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e smi*) si fissano i limiti più restrittivi e le prescrizioni sotto riportate:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Nichel + Cromo (VI) + Cobalto	1 mg/Nmc
Cromo (III) + Rame + Manganese	5 mg/Nmc
Frequenza autocontrolli	monitoraggio annuale

In conclusione si valuta che la ditta deve:

- provvedere alla messa a regime dell'emissione E4;
- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo del monitoraggio annuale.

EMISSIONI IMPIANTI TERMICI Caldaia a metano

ET1	0,0243 MW
Da ET2 a ET8	0,0384 MW

Combustibile: gas metano. Ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la somma di detti impianti valutati complessivamente non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal Titolo II dello stesso decreto legislativo.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario stabilire che il valore limite di 5 mg/Nmc, indicato nella relazione tecnica di Arpa Servizio Territoriale sopra riportata, relativo alla somma delle sostanze inorganiche Cromo (III), Rame e Manganese di cui alla Classe III della Tabella B della parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i, debba riferirsi anche al Nichel visto che tale sostanza è appartenente alla Classe II della medesima tabella.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0290502/P del 12/11/2019, acquisita al protocollo di Arpa PG/2019/173962 del 12/11/19, ha espresso *“parere favorevole per quanto di competenza”*.

La Ditta con PEC del 19/11/19 acquisita al prot. PG/2019/178373 e del 21/11/19 acquisita al prot. PG/2019/180201 ha integrato l'istanza in oggetto come segue:

- *“In riferimento all'istanza di AUA richiamata in oggetto, si comunica che l'azienda ha erroneamente indicato l'indirizzo di via Ansaldo n. 15 per tutti gli edifici che compongono il sito, ma l'edificio di cui al mappale 709, foglio 188 è ubicato in via Costiera n, 27/C. Relativamente all'edificio di via Costiera n. 27/C l'azienda intende rinunciare da subito alla realizzazione degli impianti, in quanto l'edificio è in vendita alla ditta Ferretti S.p.A. che ne avrà piena disposizione a partire dal 2 dicembre 2019. Quindi l'istanza di AUA inviata dalla ditta Cepi S.p.A. ricomprenderà solo gli impianti ubicati in via Ansaldo n. 15, in particolare il mappale 586 e 687 del foglio 188”;*
- *“Si precisa inoltre che in tale porzione di stabilimento (cioè quella di cui ai mappali 586 e 687 del foglio 188) sarà presente il teleriscaldamento, pertanto non saranno presenti impianti termici”.*

Alla luce delle ultime integrazioni della Ditta, non viene autorizzata con il presente provvedimento la EMISSIONE E4 SALDATURA MANUALE, SALDATURA AUTOMATICA, TAGLIO AL PLASMA e non vengono citate le emissioni non soggette ad autorizzazione derivanti dagli impianti termici civili da ET1 ad ET8, in quanto posizionate nell'edificio di cui al mappale 709, foglio 188 che viene ceduto ad altra ditta.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L.

241/90 e smi, e delle valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al Comune di Forlì in data 26/06/2019 P.G.N. 57620, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di impianti di stoccaggio per l'industria agroalimentare, chimica e farmaceutica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – SALDATURA MANUALE

EMISSIONE N. E3 – SALDATURA MANUALE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Cobalto e suoi composti, espressi come Co + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc
---	---	--------

Cromo (III) e i suoi composti, espressi come Cr + Manganese e suoi composti, espressi come Mn + Rame e suoi composti, espressi come Cu + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	5	mg/Nmc
--	---	--------

EMISSIONE N. E2 – SALDATURA MANUALE, SABBIA TRICE, TAGLIO AL PLASMA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

Cromo (VI) e i suoi composti, espressi come Cr + Cobalto e suoi composti, espressi come Co + Nichel e suoi composti, espressi come Ni	1	mg/Nmc
---	---	--------

Cromo (III) e i suoi composti, espressi come Cr + Manganese e suoi composti, espressi come Mn +		
--	--	--

Rame e suoi composti, espressi come Cu +
Nichel e suoi composti, espressi come Ni

5 mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3, con un anticipo di almeno 15 giorni**.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1, E2 ed E3** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2 ed E3 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.**
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e relativi ai monitoraggi periodici annuali. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA e successive integrazioni acquisite al Prot. Com.le 0100083/19 contenenti la valutazione di impatto acustico redatta dal Tecnico competente in acustica P. Galeffi da cui si evince che:

- trattasi di attività svolte in periodo diurno;
- le principali sorgenti sonore dell'attività sono individuate in:
 - S1 – Filtro areazione (parte perimetrale Est del capannone carpenteria)
 - S2 – Filtro areazione (parte perimetrale Ovest capannone carpenteria)
 - S3 – Filtro areazione (parte perimetrale Est capannone carpenteria/torre silos)
 - S4 – Filtro areazione (parte perimetrale Est capannone carpenteria)
 - S5 – Apertura carrabile (sud capannone lamiera)
- dai rilievi effettuati l'attività non determina durante il periodo diurno (periodo di attività), il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali ex artt. 3 e 4 del DPCM 14/11/1997;

Vista la documentazione di impatto acustico a firma del TCA Ing. Enrico Bertaccini, relativa allo stato modificato comunicato dalla ditta riguardante la rinuncia all'utilizzo del capannone sito in via Costiera 27/B, identificato come "capannone di lavorazione lamiera S5";

Dato atto che, con la modifica, non verranno realizzati gli impianti previsti nel capannone di Via Costiera 27/B "capannone di lavorazione lamiera" e che, con riferimento al capannone di Via Ansaldo 15 ("capannone carpenteria"), non sono previste modifiche agli impianti/sorgenti da realizzare, che di seguito si richiamano:

- S1 – Filtro areazione (parte perimetrale Est del capannone carpenteria)
- S2 – Filtro areazione (parte perimetrale Ovest capannone carpenteria)
- S3 – Filtro areazione (parte perimetrale Est capannone carpenteria/torre silos)
- S4 – Filtro areazione (parte perimetrale Est capannone carpenteria)
- S5 – Apertura carrabile (sud capannone lamiera)

Atteso che le modifiche previste non incrementano i livelli di pressione sonora ai recettori;

Visto il parere di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì acquisito al Prot. Com.le 0105067/19 riconfermato a seguito delle modifiche con parere acquisito al Prot. Com.le 0110954/19;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95.

PRESCRIZIONI:

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nei modi e nelle condizioni descritte dai tecnici competenti in acustica nelle relazioni presentate;
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì.

AVVERTENZE:

- Qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di

nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge.

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.